

Legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

INDICE

TITOLO I - IL SISTEMA DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

CAPO I - FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Principi generali e modalità attuative

Art. 3 - Articolazione del trasporto pubblico regionale e locale

CAPO II - PROGRAMMAZIONE DEI TRASPORTI

Sez. I - Programmazione regionale e locale

Art. 4 - Partecipazione alla programmazione nazionale e comunitaria

Art. 5 - Piano Regionale Integrato dei Trasporti

Art. 6 - Programmazione provinciale e di bacino

Art. 7 - Piani del traffico

Sez. II - Programmazione del trasporto pubblico regionale e locale

Art. 8 - Atto di indirizzo generale

Art. 9 - Servizi minimi

Art. 10 - Intesa tra Regione ed enti locali sui servizi minimi

Sez. III - Accordi di programma

Art. 11 - Accordi di programma con lo Stato e le altre Regioni

Art. 12 - Accordi di programma con gli enti locali

CAPO III - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 13 - Affidamento della gestione del trasporto pubblico regionale e locale

Art. 14 - Subentro di impresa

Art. 15 - Variazione, revoca, decadenza

Art. 16 - Obblighi di servizio pubblico e

<p>contratti di servizio Art. 17 - Tutela degli utenti Art. 18 - Agenzia per il trasporto pubblico regionale e locale Art. 19 - Agenzie locali per la mobilità e il trasporto pubblico locale Art. 20 - Istituto sul trasporto e la logistica</p> <p>TITOLO II - TRASPORTO FERROVIARIO</p> <p>Art. 21 - Competenze Art. 22 - Rete ferroviaria Art. 23 - Servizi ferroviari di competenza regionale</p> <p>TITOLO III - TRASPORTO AUTOFILOTRANVIARIO MOBILITA' URBANA E INTERMODALITA'</p> <p>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>Art. 24 - Classificazione dei servizi Art. 25 - Forme d'esercizio Art. 26 - Istituzione dei servizi</p> <p>CAPO II - COMPETENZE E DELEGHE</p> <p>Art. 27 - Competenze regionali Art. 28 - Competenze delle Province e dei Comuni</p> <p>TITOLO IV - INTERVENTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE, LA MOBILITA' URBANA E L'INTERMODALITA'</p> <p>Art. 29 - Obiettivi degli interventi Art. 30 - Azioni</p> <p>TITOLO V - INTERVENTI FINANZIARI</p> <p>Art. 31 - Tipologia degli interventi finanziari Art. 32 - Contributi per i servizi minimi Art. 33 - Contributi per il riequilibrio e la riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale Art. 34 - Contributi sugli investimenti Art. 35 - Condizioni e vincoli per gli investimenti Art. 36 - Spese dirette della Regione</p>	
--	--

**TITOLO VI - NORME ORGANIZZATIVE E
TARIFFARIE**

CAPO I - NORME ORGANIZZATIVE

Art. 37 - Regolarità di esercizio

Art. 38 - Interruzione di pubblico servizio

**CAPO II - IL SISTEMA TARIFFARIO E
SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Art. 39 - Sistema tariffario

Art. 40 - Condizioni di trasporto e sanzioni
amministrative

**TITOLO VII - ALTRI TIPI DI TRASPORTO
PUBBLICO REGIONALE E LOCALE**

Art. 41 - Servizi aerei

Art. 42 - Servizi marittimi, lacuali e fluviali

Art. 43 - Competenze e deleghe

**TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E
FINALI**

CAPO I - NORME TRANSITORIE

Art. 44 - Norme transitorie per il trasporto
ferroviario

Art. 45 - Norme transitorie in materia di
trasporto autofilotranviario

Art. 46 - Procedimenti in corso

Art. 47 - Conferenza di concertazione

CAPO II - NORME FINALI

Art. 48 - Norme finanziarie

Art. 49 - Beni trasferiti

Art. 50 - Contributi per ripiano dei disavanzi

Art. 51 - Abrogazioni

Art. 52 - Dichiarazione d'urgenza

**TITOLO I
IL SISTEMA DEL TRASPORTO PUBBLICO
REGIONALE E LOCALE**

CAPO I

FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

<p>Art. 1</p> <p>Finalità</p> <p>1. La presente legge disciplina in modo organico il sistema del trasporto pubblico regionale e locale con qualunque modalità esercitato e dà attuazione al Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle attinenti disposizioni contenute nel Titolo III, capo VII del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.</p> <p>2. La Regione Emilia-Romagna orienta la propria attività al metodo della programmazione e della partecipazione, per il conseguimento delle seguenti finalità:</p> <p>a) assicurare ai cittadini e alle imprese la migliore accessibilità e la fruibilità del territorio regionale, anche in funzione delle relazioni con le regioni contermini e dei collegamenti con il territorio nazionale e dell'Unione europea;</p> <p>b) promuovere un sistema integrato di mobilità in cui il trasporto collettivo assolva a un ruolo centrale nella regione per lo sviluppo civile, economico e la coesione sociale;</p> <p>c) incentivare la razionale organizzazione del traffico e della circolazione attraverso lo sviluppo dell'intermodalità, della sicurezza e il miglioramento della qualità;</p> <p>d) favorire l'organizzazione del trasporto delle merci secondo criteri di economicità e funzionalità riferiti alle esigenze di sviluppo delle attività produttive e commerciali;</p> <p>e) promuovere e operare per la cultura della mobilità sostenibile e lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica e gestionale applicata ai trasporti sia collettivi che individuali.</p> <p>3. La Regione persegue il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle cause di inquinamento ambientale, in armonia con i principi sanciti dalle norme nazionali e comunitarie in materia, nonché con gli impegni internazionali assunti dallo Stato italiano.</p>	<p>1. La presente legge disciplina in modo organico il sistema del trasporto pubblico regionale e locale con qualunque modalità esercitato nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme comunitarie, da quelle nazionali in materia di tutela della concorrenza.</p>
---	--

**TITOLO I
IL SISTEMA DEL TRASPORTO PUBBLICO
REGIONALE E LOCALE**

**CAPO I
FINALITA' E PRINCIPI GENERALI**

Art. 2

Principi generali e modalità attuative

1. L'azione regionale in materia di trasporto pubblico regionale e locale si ispira ai seguenti principi generali:

a) cooperazione tra i livelli di governo statale, regionale e degli enti locali nel rispetto delle reciproche autonomie;

b) responsabilità, adeguatezza, unicità e autonomia organizzativa delle Amministrazioni;

c) sussidiarietà ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. a) della legge n. 59 del 1997 e liberalizzazione che riconosca il ruolo dell'iniziativa privata nella gestione dei servizi;

d) economicità, sicurezza, qualità ambientale, efficienza ed efficacia nella gestione delle reti e dei servizi;

e) integrazione dei diversi operatori sia pubblici che privati e progressiva apertura al mercato dei servizi;

f) concorrenza equa tra i diversi modi di trasporto individuali e collettivi secondo una valutazione che evidenzi le effettive componenti interne ed esterne dei costi di ciascuno e renda possibile la scelta delle soluzioni meno costose per la collettività in termini ambientali, sociali ed economici, anche tramite apposite politiche tariffarie e dei prezzi.

2. Le modalità attuative della presente legge, in essa non espressamente previste, sono demandate al Consiglio regionale e alla Giunta regionale secondo le rispettive competenze.

<p>TITOLO I IL SISTEMA DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE</p> <p>CAPO I FINALITA' E PRINCIPI GENERALI</p> <p>Art. 3</p> <p>Articolazione del trasporto pubblico regionale e locale</p> <p>1. Per sistema del trasporto pubblico regionale e locale si intende l'insieme delle reti e dei servizi di trasporto pubblico di interesse della Regione Emilia-Romagna non riservati alla competenza statale.</p> <p>2. Il sistema del trasporto pubblico regionale e locale si articola in:</p> <p>a) rete delle ferrovie di competenza regionale;</p> <p>b) servizi ferroviari regionali e locali e sistemi innovativi ad essi strettamente connessi;</p> <p>e) reti e servizi autofilotriviari;</p> <p>d) sistemi intermodali urbani ed extraurbani per la gestione della mobilità;</p> <p>e) impianti e servizi di trasporto a fune;</p> <p>f) servizi marittimi, lacuali, fluviali e aerei.</p> <p>CAPO II PROGRAMMAZIONE DEI TRASPORTI</p> <p>SEZIONE I PROGRAMMAZIONE REGIONALE E LOCALE</p> <p>Art. 4</p> <p>Partecipazione alla programmazione nazionale e comunitaria</p> <p>1. La Regione partecipa alla programmazione</p>	<p>c) reti e servizi autofilotriviari e di metropolitana;</p>
--	--

nazionale dei trasporti in via prioritaria nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e mediante altre forme di concertazione con lo Stato e le altre Regioni.

2. La Regione partecipa alla programmazione comunitaria dei trasporti in via prioritaria nell'ambito del Comitato delle Regioni dell'Unione Europea.

CAPO II PROGRAMMAZIONE DEI TRASPORTI

SEZIONE I PROGRAMMAZIONE REGIONALE E LOCALE

Art. 5

Piano Regionale Integrato dei Trasporti

1. La Regione programma le reti di infrastrutture e i servizi relativi alla mobilità delle persone e delle merci e il trasporto pubblico regionale e locale con il concorso degli enti locali e tenendo conto della loro programmazione ed in particolare dei piani di bacino predisposti dalle Province, al fine di pervenire, nel rispetto del principio di sussidiarietà, alla massima integrazione delle scelte, operate nell'ambito delle rispettive autonomie.

2. Il piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) costituisce il principale strumento di pianificazione dei trasporti della Regione secondo le finalità e i principi definiti agli artt. 1 e 2.

3. La Regione, mediante il PRIT:

- a) disciplina i propri interventi;
- b) indirizza e coordina gli interventi degli enti locali e di altri soggetti pubblici e privati operanti nel sistema dei trasporti e della mobilità d'interesse regionale e locale;
- c) definisce per quanto di sua competenza il

- * -

<p>sistema delle comunicazioni ferroviarie, stradali, portuali, idroviarie, marittime, aeree, interportuali e autofilotraviarie;</p> <p>d) definisce le principali proposte rispetto alla politica nazionale e comunitaria.</p> <p>4. Il PRIT è predisposto ed approvato secondo le modalità previste dall'art. 4 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36, e definisce prescrizioni, indirizzi e direttive per i piani territoriali di coordinamento provinciali.</p> <p>5. I Comuni adeguano i propri piani urbanistici alle previsioni del PRIT relative alle opere pubbliche o di interesse pubblico, in conformità a quanto disposto dal piano territoriale di coordinamento provinciale.</p> <p>CAPO II PROGRAMMAZIONE DEI TRASPORTI</p> <p>SEZIONE I PROGRAMMAZIONE REGIONALE E LOCALE</p> <p>Art. 6</p> <p>Programmazione provinciale e di bacino</p> <p>1. La programmazione della mobilità delle persone e delle merci si articola per ambiti provinciali e per bacini di traffico, intesi come unità territoriali entro le quali possa essere programmato anche attraverso piani di bacino predisposti dalle Province ai sensi dell'art. 4 L.R. 6/95 un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai modi e ai fabbisogni di mobilità.</p> <p>2. Ciascun ente individua i bacini funzionali alla programmazione della mobilità nel territorio di propria competenza.</p> <p>3. La Regione, in concorso con le Province interessate, individua i bacini di traffico necessari per la programmazione della mobilità di interesse interprovinciale.</p>	<p>4. Il PRIT è predisposto ed approvato secondo le modalità previste dall'art. 25 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, e definisce prescrizioni, indirizzi e direttive per i piani territoriali di coordinamento provinciali.</p> <p>Programmazione di bacino provinciale e di area vasta</p> <p>1. La programmazione della mobilità delle persone e delle merci si articola per bacini provinciali e per ambiti di area vasta, intesi come unità territoriali entro le quali possa essere programmato un sistema di trasporto pubblico integrato, fortemente orientato all'organizzazione intermodale dei servizi e coordinato in rapporto ai modi e ai fabbisogni di mobilità.. Su tali ambiti agiscono gli strumenti della programmazione provinciale, sia generali sia settoriali che riguardino i trasporti, i Piani del traffico della viabilità extraurbana e i Piani Urbani della Mobilità di area vasta.</p> <p>2. La Provincia, di concerto con la Regione e d'intesa con i Comuni interessati, eventualmente avvalendosi dell'Agenzia di cui</p>
---	---

4. Ciascuna Provincia, in concorso con i Comuni interessati, individua i bacini di traffico per la programmazione della mobilità intercomunale.

CAPO II PROGRAMMAZIONE DEI TRASPORTI

SEZIONE I PROGRAMMAZIONE REGIONALE E LOCALE

Art. 7

Piani del traffico

1. La Regione provvede all'individuazione e aggiornamento dell'elenco dei comuni tenuti alla predisposizione dei Piani Urbani del Traffico (PUT) in base all'art. 36 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada".

2. Nell'ambito delle azioni di regolazione della mobilità, i PUT definiscono gli specifici interventi volti alla valorizzazione delle reti e dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, della mobilità pedonale e ciclabile, anche ai fini previsti dall'art. 30.

3. Tali azioni possono essere intraprese anche da Comuni non ricompresi tra quelli tenuti alla predisposizione dei PUT.

4. La Provincia adotta il piano del traffico della viabilità extraurbana ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 285/1992.

5. La Provincia, o la città metropolitana ove istituita, di concerto con la Regione e d'intesa con i Comuni interessati, individua gli ambiti sovracomunali ove promuovere la formazione di piani generali del traffico intercomunale o di

all'art. 19 della presente legge, individua gli ambiti intercomunali ove promuovere la formazione di Piani Urbani della Mobilità di area vasta, propone i documenti preliminari di indirizzi e promuove i relativi Accordi di Programma.

3. Qualora i suddetti piani di livello intercomunale comportino varianti alla pianificazione territoriale e urbanistica seguono le procedure di cui all'art. 40 della L.R. 20/2000.

Art. 7

Programmazione di livello comunale.

1. La Regione, nell'ambito delle azioni di regolamentazione della mobilità e di sviluppo della integrazione modale, di cui all'art. 30 della presente legge, promuove prioritariamente l'attuazione degli interventi, volti alla valorizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, delle reti della mobilità pedonale e ciclabile e dei sistemi integrati di mobilità, previsti nei Piani Urbani della Mobilità e nei Piani Urbani del Traffico, da parte dei Comuni individuati dalla Regione stessa ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n° 285/92.

2. La Regione può inoltre promuovere interventi di Comuni singoli o associati che non sono compresi tra quelli tenuti alla predisposizione dei Piani Urbani del Traffico.

3. I piani di settore di livello comunale seguono le procedure di approvazione di cui all'art. 34 della L.R. 20/2000 e possono apportare modifiche o integrazioni, relativamente alle infrastrutture per la mobilità previste dal Piano Operativo Comunale, ai sensi dell'art. 30 della medesima L.R. 20/2000.

area metropolitana. Le intese sopra indicate sono recepite mediante accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

6. L'approvazione dei PUT è subordinata alla preventiva verifica di coerenza con i piani territoriali e di settore da parte della Provincia territorialmente competente la quale deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento del piano adottato. Trascorso il termine di sessanta giorni tale verifica si considera positiva.

7. I PUT e i relativi aggiornamenti, qualora contengano previsioni aventi valore di variante al Piano Regolatore Generale, limitate al caso di cui all'art. 15, comma 4, lettera a) della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, come successivamente modificato, sono adottati e approvati con le procedure di cui all'art. 21 della medesima L.R. 47/1978. In tali casi la Provincia può formulare osservazioni, di cui all'art. 14, comma 2, della L.R. 47/1978 alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate. Trascorso il termine di sessanta giorni la variante si considera valutata positivamente dalla Giunta provinciale.

8. Qualora la Provincia non sia dotata del PTB (piano territoriale di bacino) e del piano territoriale di coordinamento o del piano territoriale infraregionale, la verifica dei PUT di cui al comma 7 è effettuata dalla Giunta regionale.

CAPO II PROGRAMMAZIONE DEI TRASPORTI

SEZIONE II PROGRAMMAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

Art. 8

Atto di indirizzo generale

1. Il Consiglio regionale adotta, ogni tre anni, un atto di indirizzo generale in materia di programmazione e amministrazione del trasporto

pubblico regionale e locale, anche in attuazione del PRIT e tenendo conto della programmazione locale, di bacino o di area metropolitana.

CAPO II PROGRAMMAZIONE DEI TRASPORTI

SEZIONE II PROGRAMMAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

Art. 9

Servizi minimi

1. L'atto di indirizzo contiene la definizione dei principi per la determinazione dei servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, con riferimento ai criteri definiti agli artt. 14 e 16 del D.Lgs 422/1997 e inoltre:

- * -

a) ai contenuti degli strumenti di programmazione della Regione e degli enti locali;

b) alla salvaguardia ed al miglioramento del livello medio regionale dei servizi minimi definiti nel precedente triennio;

c) alla definizione di standard di qualità e quantità coerenti con l'obiettivo della mobilità sostenibile;

d) all'ammontare complessivo delle risorse regionali attribuibili a compensazione degli obblighi di servizio pubblico, con qualsiasi modalità il servizio stesso sia effettuato;

e) alle integrazioni funzionali, tariffarie e organizzative della mobilità;

f) alla promozione di soluzioni a minore impatto ambientale, in particolare per le aree urbane e le zone più sensibili, coerenti con gli obblighi assunti a livello nazionale per la riduzione dei consumi energetici e dell'inquinamento ambientale;

<p>g) ai parametri territoriali e di popolazione;</p> <p>h) agli esiti della consultazione con gli enti locali, con le organizzazioni sindacali e con le associazioni di categoria e dei consumatori;</p> <p>i) alla promozione di soluzioni che migliorino la sicurezza della circolazione.</p> <p>2. Le Province, i Comuni e le Comunità montane, nel caso di esercizio associato di servizi comunali del trasporto locale ai sensi della L.R. 19 luglio 1997 n. 22, possono istituire, d'intesa con la Regione, servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti dalla Regione. In tal caso l'imposizione degli obblighi di servizio aggiuntivo e le corrispondenti compensazioni finanziarie sono a carico dei bilanci degli enti locali.</p> <p>CAPO II PROGRAMMAZIONE DEI TRASPORTI</p> <p>SEZIONE II PROGRAMMAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE</p> <p>Art. 10</p> <p>Intesa tra Regione ed enti locali sui servizi minimi</p> <p>1. In base ai contenuti dell'atto di indirizzo di cui all'art. 8, la Regione perviene all'intesa prevista dall'art. 16 del D.Lgs 422/1997, relativa ai servizi minimi, secondo le modalità che verranno previste dalla legge regionale attuativa del D.Lgs 112/1998.</p> <p>CAPO II PROGRAMMAZIONE DEI TRASPORTI</p> <p>SEZIONE III ACCORDI DI PROGRAMMA</p> <p>Art. 11</p> <p>Accordi di programma con lo Stato e le altre</p>	<p>h) agli esiti della consultazione con gli enti locali e le loro agenzie, con le organizzazioni sindacali e con le associazioni di categoria e dei consumatori;</p> <p style="text-align: center;">- * -</p> <p>1. In base ai contenuti dell'atto di indirizzo di cui all'art. 8, la Regione perviene all'intesa, relativa ai servizi minimi, in sede di Conferenza Regione Autonomie Locali.</p>
--	---

Accordi di programma con lo Stato e le altre Regioni

1. La Regione stipula accordi di programma con lo Stato ed eventualmente con altre regioni quale strumento di attuazione del coordinamento delle politiche regionali e statali in materia di trasporto pubblico e mobilità.

2. Gli accordi individuano:

a) le opere da realizzare e i mezzi di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario, da acquisire;

b) i tempi di realizzazione in funzione dei piani di sviluppo dei servizi;

c) i soggetti coinvolti e i loro compiti;

d) le risorse necessarie, le loro fonti di finanziamento e i tempi di erogazione;

e) il periodo di validità.

~~3. La Regione organizza, mediante apposita Conferenza, la partecipazione delle Province e dei Comuni, agli accordi, di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs 422/1997. Alla suddetta Conferenza partecipano anche le comunità montane, nel caso di esercizio associato di servizi comunali di trasporto locale di cui all'art. 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e della L.R. 19 luglio 1997, n. 22.~~

CAPO II
PROGRAMMAZIONE DEI TRASPORTI

SEZIONE III
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 12

Accordi di programma con gli enti locali

1. La Regione promuove la stipula di accordi di programma con gli enti locali al fine di realizzare interventi per la riorganizzazione della mobilità e

3. La Regione organizza, mediante apposita Conferenza, la partecipazione delle Province e dei Comuni, agli accordi, di cui al comma 1. Alla suddetta Conferenza partecipano anche le comunità montane, nel caso di esercizio associato di servizi comunali di trasporto locale. Qualora l'accordo rivesta importanza per una parte rilevante del territorio regionale la Regione organizza la partecipazione degli Enti Locali interessati acquisendone l'intesa in sede di Conferenza Regione Autonomie locali.

<p>la qualificazione dell'accesso ai servizi di interesse pubblico.</p> <p>2. Negli accordi di programma intervengono, insieme agli enti locali, anche le Agenzie di cui al successivo art. 19, ove siano state costituite e secondo le funzioni ad esse attribuite.</p> <p>3. Gli enti locali possono presentare interventi in concorso con soggetti pubblici e privati e, in particolare, con soggetti interessati al governo e alla gestione della mobilità.</p> <p>4. Gli accordi di programma determinano il concorso finanziario delle parti per gli investimenti e stabiliscono, sulla base delle intese di cui all'art. 10, quantità, tempi, modalità e condizioni dei trasferimenti regionali agli Enti delegati di cui all'art. 32 per la copertura degli oneri relativi ai servizi minimi.</p> <p>5. Gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma sono oggetto di confronto preventivo con le organizzazioni sindacali e le associazioni imprenditoriali.</p> <p>CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI</p> <p>Art. 13</p> <p>Affidamento della gestione del trasporto pubblico regionale e locale</p> <p>1. La Regione assume come principio la separazione tra amministrazione e gestione del trasporto pubblico regionale e locale.</p> <p>2. La Regione assume inoltre, per il trasporto ferroviario, il principio della separazione tra la gestione della rete e la gestione dei servizi, secondo i principi della direttiva 91/440/CEE, da attuare nei modi e nei limiti previsti dalla normativa statale e regionale.</p> <p>3. L'ente competente affida di norma la gestione delle reti e dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, mediante concessione o altro atto di affidamento. Ove esistano ragioni di opportunità, l'affidamento può essere in</p>	<p>2. Il trasporto pubblico regionale e locale, inoltre, è improntato al principio della separazione societaria tra i soggetti titolari della proprietà della rete e quelli titolari della gestione dei servizi. Inoltre, per il trasporto ferroviario, il principio della separazione tra la gestione della rete e la gestione dei servizi, indicato dalla direttiva 91/440/CEE, è attuato nella forma della separazione societaria.</p> <p>3. L'ente competente affida di norma la gestione delle reti e dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, mediante atto di affidamento, anche in forma di concessione, e secondo le modalità stabilite dagli articoli successivi. Ove esistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità, inerenti prioritariamente l'efficacia, l'affidamento del servizio può essere in esclusiva. E' in ogni caso esclusivo l'affidamento della gestione della rete.</p>
--	---

opportunità, l'affidamento può essere in esclusiva.

4. I gestori devono essere in possesso dei requisiti di comprovata idoneità morale, tecnica, professionale e finanziaria, nonché riconoscere il sistema contrattuale fondato sull'accordo interconfederale con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 1993 e successivi eventuali aggiornamenti.

5. La scelta dei soggetti è effettuata, di norma, attraverso procedure concorsuali ispirate ai criteri di pubblicità, trasparenza e concorrenzialità, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione e tenendo conto del principio di adeguatezza tra le modalità prescelte e il valore economico dell'oggetto di affidamento. Prima dell'espletamento delle procedure concorsuali, l'ente competente definisce con le organizzazioni sindacali gli aspetti relativi ai diritti dei dipendenti. Per l'aggiudicazione si applica di norma il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 158 del 1995.

5. La scelta dei soggetti **gestori dei servizi** è effettuata, di norma, attraverso procedure concorsuali ispirate ai criteri di pubblicità, trasparenza e concorrenzialità, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione e tenendo conto del principio di adeguatezza tra le modalità prescelte e il valore economico dell'oggetto di affidamento. Prima dell'espletamento delle procedure concorsuali, l'ente competente definisce con le organizzazioni sindacali gli aspetti relativi ai diritti dei dipendenti. Per l'aggiudicazione si applica di norma il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 158 del 1995.

6. Alle procedure concorsuali di cui al comma 5 e al successivo affidamento sono ammesse imprese idonee, tra cui società di capitali, società costituite in forma cooperativa. Alle suddette procedure concorsuali sono ammesse anche associazioni temporanee (ATI) costituite da imprese idonee. L'ente competente definisce in sede di bando l'obbligatorietà o meno, in caso di aggiudicazione della trasformazione dell'ATI in consorzio o società di capitali.

7. Laddove l'ente competente non preveda l'obbligo della trasformazione in società di capitali, lo stesso prevede, in sede di bando, in caso di aggiudicazione a una ATI, il separato affidamento, a ciascun componente della stessa, della parte del lotto di servizi specificata nell'offerta. In caso di inadempienza di uno degli affidatari, è necessario il subentro negli obblighi delle imprese già componenti l'ATI. L'offerta deve prevedere esplicite dichiarazioni di disponibilità e precise individuazioni in merito. In caso di ulteriore inadempienza, l'ente affidante procede alla revoca di tutti gli affidamenti conseguenti alla procedura in questione.

8. L'affidamento separato ai componenti di una ATI, di cui al comma 7, può essere previsto unicamente per lotti che aggregano due o più affidamenti in atto al momento dell'indizione delle procedure concorsuali.

9. L'ente competente, in sede di bando, garantisce che la disponibilità delle reti, degli

CAPO III
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 14

Subentro di impresa

~~1. In caso di subentro di nuova impresa, il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante è disciplinato dall'art. 18, comma 2, lettera e) del D.Lgs 422/1997 e nel rispetto di quanto definito con le organizzazioni sindacali a norma dell'art. 13, comma 5.~~

~~2. Il soggetto non più affidatario è tenuto al trasferimento dei beni mobili e immobili acquistati con contributi pubblici, individuati dall'ente competente come funzionali all'effettuazione del servizio, secondo le modalità e valutazioni stabilite preventivamente dall'ente medesimo. Per i beni funzionali all'effettuazione dei servizi ferroviari attualmente in gestione a FS, l'individuazione e' effettuata secondo quanto previsto dagli accordi di programma di cui all'art. 11.~~

impianti e delle dotazioni patrimoniali essenziali per l'effettuazione del servizio non costituisca elemento discriminante per la valutazione delle offerte. In particolare l'ente competente garantisce al gestore risultante aggiudicatario la disponibilità delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali essenziali per l'effettuazione del servizio.

1. In caso di subentro di nuova impresa, il trasferimento del personale dell'impresa cessante all'impresa subentrante è regolato, nel rispetto di quanto definito con le organizzazioni sindacali a norma dell'art. 13, comma 5, secondo i principi dell'art. 2112 del Codice Civile anche per quanto attiene all'applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti nazionali e aziendali vigenti alla data del subentro e all'eventuale effetto di sostituzione producibile esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

2. Il soggetto non più affidatario che risulti tuttavia proprietario di beni, acquistati con contributi pubblici a fondo perduto, individuati dall'ente competente come funzionali all'effettuazione del servizio, quali il materiale rotabile, gli eventuali sistemi di controllo della navigazione e di bigliettazione tecnologicamente assistita, è tenuto a cederne la proprietà al subentrante, secondo la modalità e le valutazioni stabilite preventivamente con l'ente medesimo nel contratto di servizio e da questo riportate nel bando. Al subentrante sono trasferite anche le condizioni e i vincoli di cui all'art. 35.

Art. 14 bis

Subaffidamento della gestione.

1. L'ente competente può autorizzare, nei limiti del 20% dell'affidamento complessivo, il subaffidamento della gestione, ferma restando la responsabilità dell'affidatario per il corretto svolgimento della stessa.

CAPO III
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 15

Variazione, revoca, decadenza

1. Qualsiasi trasformazione societaria o altra

2. L'ente competente stabilisce i criteri e le modalità del subaffidamento nei documenti di indizione delle procedure concorsuali per l'affidamento. Restano preminenti in ogni caso gli obiettivi di qualità e quantità del servizio da erogare, stabiliti nell'atto di affidamento e nel contratto di servizio.

3. L'ente competente autorizza il subaffidamento sempre che da ciò consegua una riduzione dei costi unitari senza danno per la quantità e la qualità del servizio, nonché una riduzione del corrispettivo unitario, per i servizi che ne sono oggetto, pari almeno all'1%. Tale riduzione non si applica nel caso in cui i servizi da subaffidare e i relativi esercenti siano già stati individuati al momento della presentazione dell'offerta.

4. Per i servizi autofilotraviari non è ammesso il subaffidamento dei servizi in concomitanza con l'affidamento disgiunto consentito dall'art. 13 comma 7 per i partecipanti a una ATI.

variazione di natura giuridica del gestore, ovvero sostituzione da parte dello stesso di altri a sé nella gestione anche parziale del servizio, in costanza dell'affidamento, deve preventivamente essere assentita dall'ente affidante.

2. L'ente affidante pronuncia, con atto motivato, la revoca dell'affidamento nei seguenti casi:

a) qualora siano venute meno le esigenze pubbliche definite dagli strumenti di programmazione, in seguito ad intervenuta modificazione degli stessi;

b) qualora siano venute meno le esigenze di interesse pubblico, per le quali l'atto è stato emesso, ovvero siano sorte nuove e prevalenti esigenze di interesse pubblico;

c) qualora il servizio di trasporto risulti inadeguato, per estensione o intensità, alle sopravvenute esigenze della utenza.

3. L'ente affidante pronuncia la decadenza dell'affidamento, previa contestazione dei fatti che ne sono causa, nei seguenti casi:

a) per il venire meno dei requisiti di idoneità;

b) per grave inadempienza agli obblighi derivanti dalla legge o dall'affidamento e in particolare nel caso di sostituzione anche parziale di terzi nella gestione del servizio, ove questa non sia autorizzata dall'ente affidante;

c) per grave violazione delle prescrizioni dettate dall'ente competente nell'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo sul servizio.

4. In caso di revoca, l'ente affidante può riconoscere un indennizzo al gestore.

5. In caso di dichiarazione di decadenza, è escluso qualsiasi indennizzo a favore del gestore del servizio.

- * -

CAPO III
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 16

Obblighi di servizio pubblico e contratti di servizio

1. All'imposizione di obblighi di servizio pubblico corrisponde l'erogazione di contributi a favore dei gestori.

2. La definizione analitica degli obblighi e la regolazione degli aspetti economici e operativi, nonché la quantificazione dei contributi, sono realizzate attraverso la stipula di appositi contratti di servizio, ~~secondo le modalità stabilite dagli artt. 17 e 19 del D.Lgs n. 422/1997.~~

3. I contratti di servizio hanno di norma durata triennale in riferimento alla durata della programmazione finanziaria della Regione e degli enti locali.

4. E' ammessa la stipula di un unico contratto di servizio congiunto fra più soggetti erogatori di contributi e uno stesso gestore del trasporto pubblico.

5. Nei contratti di servizio stipulati da soggetti diversi dalla Regione, sono nulle le eventuali clausole che prevedano o producano oneri a carico della Regione in misura superiore a quelli previsti negli accordi di programma di cui all'art. 12.

6. I contratti di servizio individuano le condizioni e le valutazioni tecniche ed economiche in base alle quali l'affidatario procede nei confronti dell'eventuale subentrante alla messa a disposizione dei beni di cui all'art. 13 comma 9 e alla cessione degli eventuali beni di cui all'art. 14 comma 2.

7. Il contratto di servizio contiene clausole di riduzione del corrispettivo nei casi di incompleta o inadeguata esecuzione del servizio da parte dell'esercente. L'esercente ha diritto al deconto degli importi che lo stesso dimostri di avere già riconosciuto direttamente agli utenti a titolo di rimborsi o indennizzi per la minore qualità o quantità dei servizi dallo stesso erogati. L'ente competente può destinare a interventi a favore degli utenti fino al 30% delle somme derivanti dalle effettive riduzioni di corrispettivo operate in base alla presente norma.

1. La Regione individua, per la valorizzazione e promozione della qualità dei servizi pubblici di trasporto e per la tutela degli interessi dei cittadini-utenti, lo strumento operativo della Carta dei Servizi, da adottarsi dalle Agenzie

CAPO III
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 17

Tutela degli utenti

~~1. La Regione individua, per la valorizzazione e promozione della qualità dei servizi pubblici di trasporto e per la tutela degli interessi dei cittadini utenti, lo strumento operativo della Carta dei Servizi, da adottarsi dalle Aziende ed Imprese entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con riferimento alla direttiva emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 gennaio 1994 in ordine ai principi sull'erogazione dei servizi pubblici. La carta dei servizi prevede casi di indennizzo agli utenti derivanti da irregolare erogazione del servizio.~~

2. La Giunta regionale definisce gli indicatori della qualità dei servizi anche al fine di permettere la comparazione tra i vari gestori.

3. Ciascun contratto di servizio e accordo di programma definisce, con riferimento agli indicatori di cui al comma 2 e alla situazione specifica, gli obiettivi di miglioramento e le relative forme di incentivazione, i tempi di attuazione, le penalità, le modalità di monitoraggio e di verifica.

CAPO III
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 18

Agenzia per il trasporto pubblico regionale e locale

1. In applicazione della presente legge la Regione può istituire un'agenzia regionale, dotata di autonomia organizzativa, a cui affidare i

e/o dalle Aziende ed Imprese sulla base dei principi stabiliti dalla Regione, anche in attuazione della Legge Costituzionale n. 3 del 2001. La carta dei servizi prevede casi di indennizzo agli utenti derivanti da irregolare erogazione del servizio.

<p>seguenti compiti:</p> <p>a) svolgimento delle procedure concorsuali per l'affidamento della gestione della rete e del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, con esclusione dell'aggiudicazione;</p> <p>b) monitoraggio sui contenuti e sull'attuazione dei contratti di servizio e degli accordi di programma;</p> <p>c) monitoraggio e valutazione comparativa della qualità dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale;</p> <p>d) collaborare con l'Osservatorio regionale per la Sicurezza stradale;</p> <p>e) gestione e sviluppo di un sistema informativo accessibile e coordinato con quello regionale e degli enti locali nelle materie riguardanti i compiti ad essa attribuiti;</p> <p>f) ogni altra funzione ad essa affidata ai sensi della presente legge e delle disposizioni attuative della stessa.</p> <p>2. La Giunta regionale definisce il limite di spesa per l'organico, nonché la struttura organizzativa dell'Agenzia.</p> <p>3. Le funzioni di direttore dell'Agenzia sono svolte da un dirigente regionale, anche assunto ai sensi dell'art. 24 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41.</p> <p>4. Per l'esercizio di funzioni progettuali, di studio e di ricerca l'Agenzia può stipulare con esperti contratti di diritto privato e di collaborazione coordinata e continuativa. Può altresì stipulare convenzioni con società, enti qualificati e Università per l'espletamento di particolari servizi.</p> <p>5. Il direttore direttore dell'Agenzia stipula i contratti e le convenzioni di cui al comma 4 secondo le modalità e il limite massimo di spesa fissati dalla Giunta regionale con apposita direttiva.</p>	<p>3. Le funzioni di direttore dell'Agenzia sono svolte da un dirigente regionale, anche assunto ai sensi dell'art. 18 della L. R. 26 novembre 2001, n. 43.</p> <p>5. Il dirigente competente dell'Agenzia stipula i contratti e le convenzioni di cui al comma 4 secondo le modalità e il limite massimo di spesa fissati dalla Giunta regionale con apposita direttiva.</p> <p>2. L'agenzia è costituita nei modi e nelle forme individuata dagli enti locali, tra cui consorzio di funzioni, consorzio impresa o società di capitali di proprietà degli Enti stessi. Essa può</p>
--	--

<p>CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI</p> <p>Art. 19</p> <p>Agenzie locali per la mobilità e il trasporto pubblico locale</p> <p>1. Le Province e i Comuni possono costituire, per ciascun ambito territoriale provinciale o metropolitano, una agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale di loro competenza.</p> <p>2. L'agenzia è costituita nei modi e nelle forme stabilite dagli enti locali. Essa può essere costituita anche a seguito di scissione dei Consorzi per l'esercizio del trasporto pubblico locale operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>3. L'agenzia esplica le sue funzioni dando attuazione alle decisioni degli enti locali e alle previsioni dei loro strumenti di programmazione di settore, con particolare riguardo ai seguenti compiti:</p> <p>a) progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata;</p> <p>b) progettazione e organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo;</p> <p>c) gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi;</p> <p>d) controllo dell'attuazione dei contratti di servizio;</p> <p>e) ogni altra funzione assegnata dagli enti locali con esclusione della programmazione e della gestione di servizi autofilotranviari.</p> <p>4. L'agenzia può intervenire negli accordi di programma di cui all'art. 12 e nei contratti di servizio in relazione alle specifiche funzioni ad essa attribuite dagli enti locali.</p>	<p>essere costituita anche a seguito di scissione dei Consorzi per l'esercizio del trasporto pubblico locale operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>6. All'agenzia di cui al presente articolo, costituita in una delle forme di cui al comma 2, può essere affidata la gestione di reti, impianti e dotazioni patrimoniali di proprietà pubblica. Laddove essa sia costituita nella forma di consorzio impresa o di società di capitali alla stessa può inoltre essere conferita la proprietà di detti beni.</p>
--	--

5. Ove non sia costituita l'agenzia locale, le Province e i Comuni, d'intesa con la Regione, possono affidare, con onere a carico degli enti locali, le procedure concorsuali di cui al comma 3, lett. c) all'agenzia prevista dall'art. 18. In tal caso restano nella piena responsabilità degli enti locali l'atto di affidamento, la stipula del contratto di servizio e ogni connessa funzione di controllo.

CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 20

Istituto sul trasporto e la logistica

1. La Regione promuove la costituzione e sostiene il funzionamento di un istituto per lo studio e la formazione in materia di trasporto e logistica, anche attraverso la stipula di convenzioni con istituzioni già operanti nel settore. Per la realizzazione dell'istituto la Regione può partecipare ad accordi di programma con Ministero dei Trasporti, Università, enti di ricerca, nonché altri soggetti.

2. L'istituto realizza e promuove in particolare:

a) lo studio dei fenomeni e delle problematiche relative alla mobilità dei passeggeri e delle merci e diffusione dei risultati;

b) l'elaborazione di ricerche sui metodi per l'evoluzione ambientalmente ed economicamente

7. Le Agenzie costituite per diversi ambiti territoriali provinciali o metropolitani possono stabilire fra loro forme di cooperazione al fine di esplicare più efficacemente le funzioni a ciascuna di esse assegnate.

sostenibile dei sistemi di mobilità;

c) la formazione degli operatori che intervengono a tutti i livelli nel sistema dei trasporti e della logistica;

d) le modalità di calcolo dei costi interni ed esterni della mobilità e le procedure per la valutazione dei costi e dei benefici di ogni ipotesi modale ed intermodale di mobilità per favorire il confronto tra diverse soluzioni.

3. Per il funzionamento dell'istituto e le sue attività la Regione può concedere contributi all'istituto medesimo. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione e la rendicontazione dei contributi.

TITOLO II TRASPORTO FERROVIARIO

Art. 21

Competenze

1. In materia di trasporto ferroviario regionale e locale competono alla Regione tutte le funzioni programmatiche, amministrative e di finanziamento ~~non mantenute allo Stato ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59.~~

2. La Regione, nell'esercizio delle sue competenze, persegue il miglioramento delle prestazioni del trasporto ferroviario e l'integrazione con il trasporto nazionale, con i sistemi di mobilità urbana e locale, con i sistemi di trasporto aereo e marittimo, nonché con i sistemi di gestione della logistica delle merci.

~~3. La programmazione e la progettazione del servizio ferroviario dell'area metropolitana bolognese è effettuata d'intesa con la Provincia e il Comune di Bologna, tenendo conto del livello dei servizi minimi ferroviari individuato negli accordi sottoscritti con Stato e FS SpA.~~

~~4. L'esercizio delle funzioni relative alla rete e ai servizi non già in concessione alla Società Ferrovie dello Stato SpA, ha luogo a seguito~~

1 In materia di trasporto ferroviario regionale e locale competono alla Regione tutte le funzioni programmatiche, amministrative e di finanziamento **con esclusione delle funzioni di sicurezza proprie dello Stato.**

3. La programmazione e la progettazione del servizio ferroviario dell'area metropolitana bolognese è effettuata d'intesa con la Provincia e il Comune di Bologna, tenendo conto del livello dei servizi minimi ferroviari individuato nell'atto di indirizzo generale di cui all'art. 8 della presente legge nel rispetto degli accordi sottoscritti con Stato e FS SpA a cui abbia aderito anche la Regione.

della stipula degli accordi di programma con lo Stato e dell'emanazione dei relativi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsti dall'art. 8, commi 3 e 4, del D.Lgs 422/1997.

~~5. L'esercizio delle funzioni relative ai servizi già in concessione alla Società Ferrovie dello Stato SpA decorre a seguito della stipula degli accordi e dell'emanazione dei decreti previsti dal D.Lgs 422/1997.~~

TITOLO II TRASPORTO FERROVIARIO

Art. 22

Rete ferroviaria

1. Fanno parte integrante della rete ferroviaria regionale le infrastrutture e gli impianti di qualunque genere, necessari per l'esercizio del trasporto ferroviario, ivi comprese le stazioni, le fermate e i centri di interscambio passeggeri e merci, collocati sulla rete stessa a seguito di conferimento alla Regione dallo Stato.

~~2. La Regione affida la gestione della rete di norma attraverso lo strumento della concessione a terzi e secondo le procedure previste dall'art. 13. La durata della concessione è compresa tra un minimo di nove anni e un massimo di trenta.~~

3. La Giunta regionale provvede al rilascio della concessione determinando le condizioni di funzionalità, sicurezza, affidabilità, nonché le condizioni per l'accesso alla rete stessa nel rispetto dei principi ispiratori della direttiva 91/440/CEE, e in particolare quello della separazione della rete e dei servizi.

~~4. Il gestore della rete ferroviaria può esercitare anche servizi di trasporto passeggeri e merci, purché in via non esclusiva, entro i limiti e alle condizioni previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale e in particolare dall'art. 23.~~

TITOLO II TRASPORTO FERROVIARIO

2. La Regione affida la gestione della rete di sua competenza, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 13 comma 2, ad apposita società di capitali di cui la Regione detiene la maggioranza assoluta e incedibile delle quote. A tale società può anche essere trasferita dalla Regione, in tutto o in parte, la proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali.

4. La società di cui al comma 2 esercita le funzioni di sicurezza proprie della Regione, alle condizioni stabilite nella concessione di cui al comma 3.

2.bis La Regione stipula periodicamente con i gestori di reti ferroviarie, che siano diverse dalla propria ma interessate dai servizi di sua competenza, accordi quadro secondo le previsioni della Direttiva n. 14 del 2001 della Commissione Europea.

Art. 23

Servizi ferroviari di competenza regionale

1. La Regione affida la gestione dei servizi ferroviari e dei sistemi innovativi ad essi strettamente connessi di norma attraverso lo strumento della concessione a terzi e secondo le procedure previste dall'art. 13. La durata massima della concessione per i servizi è fissata in nove anni.

2. I gestori dei servizi ferroviari hanno accesso alla rete regionale alle condizioni previste dall'art. 22 comma 3, e alla rete nazionale secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 5 del D.Lgs 422/1997.

3. La Giunta regionale provvede al rilascio delle concessioni nonché alla stipula dei contratti di servizio per i servizi minimi.

**TITOLO III
TRASPORTO AUTOFILOTRANVIARIO,
MOBILITA' URBANA E INTERMODALITA'**

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 24

Classificazione dei servizi

1. In relazione al territorio interessato i servizi di trasporto autofilotranviario si articolano in:

a) servizi urbani: servizi con elevata frequenza, fermate ravvicinate, di norma sviluppati su itinerari preindividuati caratterizzati da un continuo abitativo, anche se appartenente a comuni diversi;

b) servizi di bacino o interbacino: servizi con

**TRASPORTO AUTOFILOTRANVIARIO E DI
METROPOLITANA, MOBILITA' URBANA E
INTERMODALITA'**

1. In relazione al territorio interessato i servizi di trasporto autofilotranviario **e di metropolitana** si articolano in:

<p>itinerario preindividuato, frequenza non elevata, fermate non ravvicinate, interessanti rispettivamente uno o più bacini di traffico anche se l'itinerario ricade parzialmente oltre il confine regionale;</p> <p>c) servizi transfrontalieri: servizi di breve raggio interessanti il territorio della Regione e della Repubblica di S. Marino.</p> <p>2. Per servizio pubblico di linea si intende un servizio adibito normalmente al trasporto collettivo di persone, bagagli e pacchi, avente lo scopo di collegare due o più località ed effettuato con itinerario, orari e tariffe prestabiliti e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone. Ogni singolo itinerario determina una distinta linea.</p> <p>3. In relazione alle finalità e agli utilizzi i servizi di trasporto si distinguono in servizi pubblici di linea e in servizi pubblici non di linea.</p> <p>4. I servizi pubblici di linea si distinguono in:</p> <p>a) regolari, quando l'offerta risulta indifferenziata, l'orario e l'itinerario individuato, eventualmente anche in una articolazione variabile, la frequenza e la tariffa predeterminata;</p> <p>b) specializzati, quando l'offerta risulta preindividuata e riservata di norma a categorie specifiche di utenti e la tariffa risulti remunerativa del costo effettivo del servizio;</p> <p>c) di gran turismo, quando abbiano finalità esclusivamente turistiche con tariffa remunerativa del costo.</p> <p>5. Sono servizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea. Rientrano tra questi:</p> <p>a) i servizi in aree montane ai sensi dell'art. 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;</p> <p>b) i servizi di cui all'art. 14, commi 4 e 5, del</p>	<p>a) regolari, quando l'offerta risulta indifferenziata e individuati, eventualmente anche in una articolazione variabile, l'orario, l'itinerario e la frequenza, nonché predeterminata la tariffa;</p> <p>5. Sono servizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea. Rientrano tra questi:</p> <p>a) i servizi di taxi e di noleggio con conducente come definiti rispettivamente agli artt. 2 e 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;</p> <p>b) i servizi a contratto, caratterizzati dal fatto che trasportano gruppi costituiti su iniziativa di un committente o del vettore stesso, anche se effettuati con una certa frequenza;</p> <p>c) i servizi di car-sharing accessibili al pubblico.</p> <p>6. Per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto locale gli enti competenti possono individuare modalità' particolari di espletamento dei servizi di linea, da affidare, attraverso procedure concorsuali, alle imprese che hanno i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. Nei comuni montani o nei territori in cui non vi è offerta dei servizi predetti possono essere utilizzati veicoli adibiti ad uso proprio, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del trasporto pubblico di persone.</p> <p>7. I servizi specializzati di cui al comma 4 lettera b) e i servizi di cui al comma 6 possono essere svolti secondo le modalità' di trasporto</p>
--	---

disciplina della fase transitoria, l'affidamento avviene attraverso le procedure concorsuali definite dall'art. 13.

TITOLO III
TRASPORTO AUTOFILOTRANVIARIO,
MOBILITA' URBANA E INTERMODALITA'

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 26

Istituzione dei servizi

1. L'atto istitutivo dei servizi ne definisce la classificazione ai sensi dell'art. 24 e, previa valutazione della domanda di trasporto, nelle sue componenti qualitative e quantitative, nonché delle implicazioni sul piano finanziario, stabilisce:

- a) la durata, comunque non eccedente i nove anni;
- b) l'itinerario dei servizi e l'elenco delle fermate;
- c) il programma di esercizio e l'indicazione del tipo e delle caratteristiche dei veicoli da impiegare;
- d) l'eventuale natura temporanea o sperimentale del servizio.

TITOLO III
TRASPORTO AUTOFILOTRANVIARIO,
MOBILITA' URBANA E INTERMODALITA'

CAPO II
COMPETENZE E DELEGHE

Art. 27

Competenze regionali

1. Nella materia del trasporto autofilobus
la Regione esercita funzioni di programmazione,
di indirizzo, di coordinamento e di

- * -

1. Nella materia del trasporto autofilobus e di metropolitana la Regione esercita funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di finanziamento.

1. Spettano alle Province e ai Comuni, secondo le rispettive competenze, tutte le funzioni in materia di trasporti autofilobus e di metropolitana non espressamente riservate alla Regione dalla presente

<p>di indirizzo, di coordinamento e di finanziamento.</p> <p>2. Allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, quando non espressamente attribuite ad altri organi, provvede la Giunta regionale.</p> <p>3. La Regione definisce gli strumenti e i metodi per il monitoraggio dei servizi dal punto di vista della quantità, qualità, efficacia, efficienza ed economicità della gestione.</p> <p>TITOLO III TRASPORTO AUTOFILOTRANVIARIO, MOBILITA' URBANA E INTERMODALITA'</p> <p>CAPO II COMPETENZE E DELEGHE</p> <p>Art. 28</p> <p>Competenze delle Province e dei Comuni</p> <p>1. Spettano alle Province e ai Comuni, secondo le rispettive competenze, tutte le funzioni non espressamente riservate alla Regione dal D.Lgs 422/1997 e dalla presente legge.</p> <p>2. Le Province esercitano le funzioni previste dalla presente legge in materia di trasporto pubblico locale. In particolare sono delegate alle Province le funzioni relative alla programmazione di bacino e tutte le funzioni relative ai servizi autofilotraviari di bacino, interbacino, urbani intercomunali e transfrontalieri, ivi comprese:</p> <p>a) l'istituzione e l'affidamento della gestione dei servizi e della costruzione delle opere pubbliche necessarie;</p> <p>b) la verifica e il controllo qualitativo e quantitativo sullo svolgimento dei servizi;</p> <p>c) il coordinamento dei servizi operanti sul territorio</p>	<p>legge e, per quanto in essa non contemplato, dalle norme regionali di attuazione della Legge Costituzionale n. 3 del 2001.</p> <p>2. Le Province esercitano le funzioni previste dalla presente legge in materia di trasporto pubblico locale. In particolare spettano alle Province le funzioni relative alla programmazione di bacino e tutte le funzioni relative ai trasporti autofilotraviari e di metropolitana di bacino, interbacino, urbani intercomunali e transfrontalieri, ivi comprese</p> <p>3. La titolarità delle funzioni relative ai trasporti autofilotraviari e di metropolitana di interbacino è attribuita alla Provincia nella quale si svolge la parte prevalente del servizio, o comunque risulti prevalente l'interesse economico del trasporto, e viene esercitata d'intesa con gli altri soggetti interessati.</p> <p>4. Restano nella competenza dei Comuni le funzioni in materia di trasporti autofilotraviari e di metropolitana che si svolgono integralmente nel loro territorio.</p> <p>5. Spettano ai Comuni e alle Province, in relazione al territorio interessato, le funzioni amministrative regionali relative agli impianti a fune di ogni tipo per trasporto di persone e merci in servizio pubblico, comprese quelle di cui al DPR 11 luglio 1980, n. 753, e DM 15 marzo 1982 n. 706.</p>
--	--

<p>territorio;</p> <p>d) la zonizzazione del territorio ai fini tariffari;</p> <p>e) le funzioni trasferite ai sensi dell'art. 85 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, riguardanti l'approvazione dei regolamenti relativi ai servizi di noleggio con conducente, con qualsiasi mezzo esercitati, e di taxi.</p> <p>3. La titolarità della delega per i servizi autofiltranviari di interbacino è attribuita alla Provincia nella quale si svolge la parte prevalente del servizio, o comunque risulti prevalente l'interesse economico del trasporto, e viene esercitata d'intesa con gli altri soggetti interessati.</p> <p>4. Restano nella competenza dei Comuni le funzioni stabilite dalle leggi statali in materia di servizi autofiltranviari che si svolgono integralmente nel loro territorio..</p> <p>5. Sono delegate ai Comuni e alle Province, in relazione al territorio interessato, le funzioni amministrative regionali relative agli impianti a fune di ogni tipo per trasporto di persone e merci in servizio pubblico, comprese quelle di cui al DPR 11 luglio 1980, n. 753, e DM 15 marzo 1982 n. 706.</p> <p>6. Per gli impianti a fune aventi estensione interprovinciale, le funzioni amministrative di competenza regionale sono delegate alla Provincia nella quale è sita la stazione di partenza, d'intesa con l'altra Provincia interessata.</p> <p>7. Le funzioni relative alla sicurezza, non mantenute in capo allo Stato ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera b) del D.Lgs 422/1997, sono delegate all'ente competente per l'istituzione e l'affidamento in gestione dei servizi.</p> <p>8. Le Province, Comuni e le Agenzie locali, nell'ambito delle proprie competenze, stipulano i contratti di servizio con i gestori nel rispetto dell'art. 16.</p> <p>9. Le Province e i Comuni possono procedere all'affidamento coordinato di servizi</p>	<p>6. Per gli impianti a fune aventi estensione interprovinciale, le funzioni spettano alla Provincia nella quale è sita la stazione di partenza, d'intesa con l'altra Provincia interessata.</p> <p>7. Le funzioni relative alla sicurezza, qualora non di competenza dello Stato, spettano all'ente competente per l'istituzione e l'affidamento in gestione dei servizi.</p> <p>9. Le Province e i Comuni possono procedere all'affidamento coordinato di servizi autofiltranviari e di metropolitana e di servizi complementari per la mobilità, provvedendo anche, ove necessario, alla stipula del relativo contratto di servizio.</p> <p>c) quelli individuati dai Comuni nella redazione</p>
---	---

autofilotranviari e di servizi complementari per la mobilità, anche ai fini previsti dall'art. 17 del D.Lgs 422/1997.

TITOLO IV
INTERVENTI PER IL TRASPORTO
PUBBLICO REGIONALE E LOCALE, LA
MOBILITA' URBANA E
L'INTERMODALITA'

Art. 29

Obiettivi degli interventi

1. La Regione promuove la realizzazione di interventi per la riorganizzazione della mobilità e la qualificazione dell'accesso ai servizi di interesse pubblico.

2. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 la Regione privilegia:

a) quelli individuati dagli strumenti della programmazione regionale;

b) quelli individuati dagli strumenti della programmazione provinciale;

c) quelli individuati dai Comuni nella redazione dei Piani Urbani del Traffico, con particolare riguardo alla attuazione delle misure volte al miglioramento del trasporto pubblico;

d) quelli che costituiscono integrazione funzionale di iniziative finanziate da altri soggetti.

3. Gli interventi di cui al comma 2 perseguono l'obiettivo di:

a) migliorare la circolazione delle persone e delle merci, l'accessibilità alle aree urbane e in particolare ai centri storici, l'interscambio tra i vari modi di trasporto;

b) favorire il risparmio energetico, ridurre i costi economico-sociali di interesse generale, anche con l'armonizzazione degli orari dei servizi e delle altre attività svolte nelle aree urbane;

dei Piani Urbani del Traffico e dei Piani Urbani della Mobilità, con particolare riguardo alla attuazione delle misure volte al miglioramento del trasporto pubblico;

c) tutelare l'ambiente, la sicurezza, la salute dei cittadini e migliorare la vivibilità nelle aree e nei centri urbani;

d) favorire l'uso dei mezzi collettivi da parte di tutti i cittadini, compresi i portatori di handicap.

**TITOLO IV
INTERVENTI PER IL TRASPORTO
PUBBLICO REGIONALE E LOCALE, LA
MOBILITA' URBANA E
L'INTERMODALITA'**

Art. 30

Azioni

1. Gli obiettivi dell'art. 29 sono perseguiti attraverso lo sviluppo prioritario delle seguenti azioni nel campo delle infrastrutture, dei sistemi tecnologici e dei mezzi di trasporto:

a) la realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali protetti, di zone a traffico limitato e velocità controllata;

b) l'incremento della capacità delle reti di trasporto pubblico regionale e locale e della quantità dei servizi resi, con particolare riferimento ai trasporti in sede propria;

c) la disciplina della domanda di mobilità e, in particolare, il controllo e la regolamentazione degli accessi;

d) una migliore organizzazione qualitativa e quantitativa dell'offerta mediante interventi tesi a ottimizzare l'uso delle infrastrutture esistenti e l'intermodalità;

e) la realizzazione e gestione di aree informatiche integrate per la pianificazione e la produzione dei servizi, l'informazione e l'assistenza dell'utenza;

f) il controllo degli effetti esterni del trasporto, quali inquinamento atmosferico, inquinamento acustico, impatto sul patrimonio edilizio e paesaggistico;

<p>g) l'eliminazione o riduzione delle barriere architettoniche e lo sviluppo di iniziative di trasporto per i portatori di handicap;</p> <p>h) la riorganizzazione della sosta e dei parcheggi funzionali al riassetto e al miglioramento dell'accessibilità alle aree urbane;</p> <p>i) la predisposizione di sistemi telematici per la erogazione di servizi capaci di ridurre la quantità di spostamenti;</p> <p>l) l'incentivazione dell'uso dei veicoli a bassa o nulla emissione inquinante;</p> <p>m) l'innovazione tecnologica nel governo della mobilità;</p> <p>n) il controllo dei limiti di velocità e del rispetto delle norme della circolazione, nonché il miglioramento dei sistemi di prevenzione, segnalazione e soccorso ai fini della sicurezza stradale.</p> <p>2. Il coordinamento delle azioni avviene, in via prioritaria, attraverso gli accordi di programma di cui all'art. 12 e, inoltre, attraverso specifici programmi regionali di intervento.</p> <p>TITOLO V INTERVENTI FINANZIARI</p> <p>Art. 31</p> <p>(modificato comma 2 da art. 1 L.R. 1 febbraio 2002 n. 1)</p> <p>Tipologia degli interventi finanziari</p> <p>1. La Regione fa fronte agli oneri derivanti dalla presente legge attraverso un fondo alimentato da risorse proprie, trasferite dallo Stato o conferite da soggetti pubblici e privati.</p> <p>2. La Regione interviene, direttamente o in concorso con altri soggetti pubblici o privati, al sostegno del sistema del trasporto pubblico regionale e locale, della mobilità urbana e dell'intermodalità mediante:</p> <p>e) contributi e coperture degli oneri per i servizi</p>	<p>f) contributi per interventi ferroviari di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile.</p>
---	--

- a) contributi a copertura degli oneri per i servizi minimi;
- b) contributi per iniziative di incremento e qualificazione dei servizi di trasporto pubblico (NOTA 1);
- c) contributi per gli investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, con priorità per i mezzi a basso livello di emissione;
- d) contributi per l'incentivazione alla progettazione di opere in attuazione del PRIT, nonché di studi e progetti di carattere territoriale e ambientale connessi alla loro realizzazione;
- e) spese dirette della Regione.

3. La Regione fa fronte agli oneri per il trasporto ferroviario, inerenti alle funzioni di cui al titolo II, a seguito dell'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, relativi al trasferimento delle risorse, individuate e ripartite come previsto dagli artt. 12 e 20 del D.Lgs 422/1997.

TITOLO V INTERVENTI FINANZIARI

Art. 32

Contributi per i servizi minimi

1. La Regione interviene a copertura degli oneri inerenti i servizi minimi di cui all'art. 9 e per lo sviluppo e miglioramento del trasporto pubblico regionale e locale.
2. La Regione, attraverso la sottoscrizione dei contratti di servizio, destina le risorse ai soggetti gestori dei servizi minimi di competenza regionale.
3. La Regione, a seguito degli accordi di programma di cui all'art. 12, assegna le risorse per i servizi minimi autofilotraviari alle Province, ai Comuni capoluogo di provincia, ai Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o alle Agenzie locali secondo le

<p>competenze ad esse attribuite. Le risorse assegnate alle Province si riferiscono anche ai servizi dei Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti.</p> <p>4. Anche nell'ipotesi di costituzione dell'agenzia locale per la mobilità, le risorse assegnate devono essere commisurate a tutti i costi relativi ai servizi minimi ad eccezione di quelli riferiti alla programmazione, in quanto assicurati in sede di conferimento di delega.</p> <p>5. I contributi per i servizi minimi sono determinati triennialmente, in coerenza con la programmazione dei servizi di cui agli artt. 8, 9 e 10, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione dei contratti di servizio di cui all'art. 6, tenuto conto dei vincoli e delle regole di variazione delle entrate e delle spese previste dalle leggi di bilancio. Gli enti delegati e i gestori del servizio pubblico regionale e locale sono tenuti a fornire dati, informazioni e documentazione richiesti in conformità ai modelli anche informatizzati e relative istruzioni a tal fine predisposte dalla Giunta regionale.</p> <p>6. La Giunta regionale provvede alla determinazione dei contributi per i servizi minimi anche in relazione agli indici incentivanti l'efficacia e l'efficienza della gestione e il relativo metodo di costruzione. A indici incentivanti l'efficacia e l'efficienza della gestione dei servizi si attengono, parimenti, nell'ambito delle rispettive competenze, gli Enti e le Agenzie locali.</p> <p>7. La Giunta stabilisce le modalità di controllo, i casi e le modalità di revoca dei contributi, i tempi e i modi dell'erogazione.</p> <p>8. La Giunta regionale procede annualmente alla concessione dei contributi.</p> <p>9. Fino all'adozione del provvedimento annuale di cui al comma 8, la Giunta regionale è autorizzata a concedere acconti mensili che non superino un dodicesimo dello stanziamento complessivo previsto nel bilancio regionale.</p>	<p>Art. 32 bis</p> <p>Contributi per interventi ferroviari di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile.</p> <p>1. La Regione fa fronte al finanziamento degli interventi di cui all'art. 31, comma 2, lettera f), esclusivamente con i fondi dei trasferimenti statali relativi alla Legge 8 giugno 1978, n. 297.</p> <p>2. La Giunta regionale approva annualmente un programma di interventi di portata triennale, distinguendone la destinazione tra esercizio delle infrastrutture ed esercizio dei servizi, concedendo i relativi contributi ai rispettivi concessionari e affidatari e stabilendo le modalità di erogazione.</p> <p>3. Con l'atto di cui al comma 2, che ha anche valore di concessione dei contributi, la Giunta regionale può disporre l'erogazione a titolo di acconto di una somma non superiore al 50% del contributo complessivamente concesso per il medesimo anno a ciascun concessionario di infrastruttura o affidatario di servizi ferroviari.</p> <p>4. Ai contributi di cui al presente articolo si applicano le condizioni e i vincoli previsti dall'art. 35.</p>
---	--

TITOLO V
INTERVENTI FINANZIARI

Art. 33

(sostituito da art. 2 L.R. 1 febbraio 2002 n. 1)

Contributi per iniziative di incremento e
qualificazione dei servizi di trasporto pubblico

1. La Regione può concedere agli Enti locali o
alle loro Agenzie, costituite ai sensi dell'art. 19,
contributi per i servizi di trasporto pubblico
finalizzati a:

a) aumentare la quantità di offerta di servizi
rispetto a quanto definito negli Accordi di
Programma di cui all'art. 12;

b) migliorare qualitativamente l'offerta di servizi
attraverso innovazioni organizzative, gestionali e
tecnologiche.

2. La Giunta regionale determina annualmente i
criteri di assegnazione dei contributi di cui al
comma 1, anche sulla base delle intese raggiunte
in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali
ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 21
aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale
e locale".

3. La Giunta regionale stabilisce altresì, con
propria deliberazione, le modalità di
presentazione delle domande, di erogazione dei
contributi, di controllo successivo nonché le
fattispecie e le modalità di revoca.

TITOLO V
INTERVENTI FINANZIARI

Art. 34

(modificata lett. c) comma 6 da art. 3 L.R. 1
febbraio 2002, n. 1)

Contributi sugli investimenti

1. La Regione partecipa al finanziamento degli
investimenti previsti dall'art. 21, comma 2

4. Il limite del 70% previsto ai commi 1 e 3 non si applica agli interventi dei concessionari e affidatari sui beni ferroviari di proprietà della Regione.

a) gli enti locali **e le loro agenzie;**

<p>investimenti previsti dall'art. 31, comma 2, lettera c) nella misura massima del 70% degli importi ritenuti finanziabili, attraverso:</p> <p>a) contributi in conto capitale;</p> <p>b) contributi in conto ammortamento mutui;</p> <p>c) contributi per la copertura degli oneri derivanti da contratti di leasing.</p> <p>2. I contributi previsti dalla lettera d) del comma 2 dell'art. 31 sono concessi prioritariamente alle progettazioni di opere relative ad interventi che maggiormente rispondono alla sicurezza, alla intermodalità, alla qualità ambientale e alla logistica dei trasporti.</p> <p>3. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili né tra loro né con altre provvidenze finanziarie previste da leggi regionali oltre il limite del 70%.</p> <p>4. Il limite del 70% previsto ai commi 1 e 3 non si applica agli investimenti inerenti la rete ferroviaria regionale.</p> <p>5. Rientrano tra i costi ammissibili le spese tecniche per la progettazione esecutiva, la direzione lavori e altre prestazioni professionali.</p> <p>6. I soggetti beneficiari dei contributi sono:</p> <p>a) gli enti locali;</p> <p>b) le aziende e imprese esercenti il trasporto pubblico regionale e locale;</p> <p>c) eventuali altri soggetti pubblici e privati compresi negli accordi di programma di cui agli artt. 11 e 12 oppure, sentita la Commissione consiliare competente, in specifiche convenzioni.</p> <p>7. La Giunta regionale determina i criteri per la valutazione degli investimenti, per la concessione e la erogazione dei contributi nonché le modalità di revoca.</p> <p>8. Con l'atto di concessione, la Giunta regionale può altresì disporre l'erogazione, a titolo di acconto, di una somma di importo non superiore</p>	
--	--

al 50% del contributo concesso.

TITOLO V INTERVENTI FINANZIARI

Art. 35

Condizioni e vincoli per gli investimenti

1. Gli investimenti effettuati con contributi regionali di cui al comma 1 dell'art. 34 devono essere destinati esclusivamente al servizio pubblico di linea, alla mobilità urbana e alla intermodalità.
2. La quota di contributi già erogata a favore di un soggetto al quale ne subentri un altro è considerata ai fini dell'erogazione della restante quota al subentrante.
3. I mezzi acquistati e le infrastrutture e le tecnologie realizzate con il finanziamento regionale non possono essere alienati senza l'assenso della Giunta regionale, la quale determina la destinazione delle somme ricavate in relazione alle quote di contributi da restituirsi ai sensi del comma 4.
4. In caso di cessazione di attività o di alienazione del bene oggetto del contributo, il beneficiario è tenuto a restituire alla Regione una somma corrispondente alla quota di contributo non ancora ammortizzata.
5. I vincoli di cui al presente articolo non si applicano agli autobus dopo 12 anni dall'immatricolazione e ai filobus, natanti e altri mezzi di trasporto dopo 20 anni.

TITOLO V INTERVENTI FINANZIARI

Art. 36

Spese dirette della Regione

1. Gli interventi diretti della Regione sono

- * -

realizzati, di norma, sulla base di progetti approvati dalla Giunta regionale ovvero sulla base di accordi con gli altri soggetti interessati.

2. Gli interventi della Regione riguardano:

- a) realizzazione di infrastrutture, impianti e sistemi tecnologici;
- b) acquisto diretto di beni;
- c) acquisto diretto di servizi;
- d) esecuzione di studi, ricerche e progetti.

TITOLO VI NORME ORGANIZZATIVE E TARIFFARIE

CAPO I NORME ORGANIZZATIVE

Art. 37

Regolarità di esercizio

1. La vigilanza sulla regolarità del trasporto pubblico regionale e locale è svolta dalla Regione e dagli enti locali secondo le competenze e deleghe di cui agli artt. 21, 27 e 28. Per regolarità si intende il rispetto degli obblighi di esercizio, di trasporto e tariffario e delle altre condizioni o vincoli determinati in sede di affidamento.

2. Il gestore del trasporto pubblico regionale e locale deve dotarsi di un responsabile di esercizio che risponda della regolarità e sicurezza nello svolgimento dei servizi nei confronti dell'ente preposto alla vigilanza dei medesimi.

3. Gli orari dei servizi debbono essere preventivamente sottoposti al visto dell'ente affidante. Eventuali osservazioni e rilievi sono comunicati al gestore entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione degli orari stessi. Trascorso tale termine, gli orari si intendono vistati. Salvo casi di forza maggiore, ogni

variazione di orario deve essere preventivamente resa nota agli utenti attraverso congrue forme di pubblicità.

4. La localizzazione delle fermate è stabilita in sede di affidamento del servizio, avuto riguardo agli interessi generali degli utenti e nel rispetto delle norme sulla circolazione. Le tabelle di fermata debbono riportare gli orari di transito dei servizi per le varie destinazioni.

5. I veicoli adibiti al servizio pubblico di linea non possono essere distratti dallo stesso, in via temporanea o definitiva, se non previa autorizzazione dell'ente affidante, il quale, per i veicoli acquistati con contributi pubblici, determina, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Giunta regionale, condizioni e vincoli allo scopo di garantire pari condizioni di concorrenza.

6. L'uso degli impianti e dei veicoli adibiti al servizio di trasporto non può essere inibito o comunque limitato nei riguardi del gestore, senza il preventivo assenso dell'ente concedente, salvo i provvedimenti disposti dalla Magistratura.

TITOLO VI NORME ORGANIZZATIVE E TARIFFARIE

CAPO I NORME ORGANIZZATIVE

Art. 38

Interruzione di pubblico servizio

1. In caso di interruzione di pubblico servizio di trasporto per cause comunque ascrivibili al gestore, l'ente affidante, fatte salve altre sanzioni previste dalle norme in vigore, adotta i provvedimenti indispensabili per assicurare il tempestivo ripristino del pubblico servizio anche in danno e avvalendosi degli impianti e del materiale del gestore, definendo i conseguenti corrispettivi per l'uso dei beni.

2. Il provvedimento di requisizione in uso è notificato nella forma degli atti giudiziari.

3. Il soggetto titolare del bene requisito entro dieci giorni dalla notificazione ha facoltà di rifiutare, con atto scritto, l'entità del corrispettivo. In tal caso, il corrispettivo stesso è determinato secondo il procedimento previsto dalle leggi per il trasferimento delle imprese.

TITOLO VI
NORME ORGANIZZATIVE E TARIFFARIE

CAPO II
IL SISTEMA TARIFFARIO E SANZIONI
AMMINISTRATIVE

Art. 39

Sistema tariffario

1. La Regione persegue anche attraverso il sistema tariffario la massima integrazione tra i diversi modi di trasporto.

2. La Giunta regionale determina i criteri che regolano il sistema tariffario del trasporto pubblico regionale e locale e progressivamente attua la riforma del sistema tariffario caratterizzato dalla zonizzazione del territorio regionale e dall'applicazione di sistemi tecnologici gestionali flessibili e integrati.

3. La Giunta regionale stabilisce i tipi dei titoli di viaggio e i corrispondenti livelli tariffari di riferimento da applicarsi ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale.

4. Le Province e i Comuni regolano le tariffe autofilotrannviarie tenendo conto dei livelli di cui al comma 3 e con riferimento anche al vincolo di mantenimento dell'equilibrio economico delle imprese di gestione.

5. E' vietata la gratuità del trasporto, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

TITOLO VI
NORME ORGANIZZATIVE E TARIFFARIE

1. Le condizioni di trasporto sono stabilite dalle agenzie e/o dalle imprese di gestione in apposito regolamento di servizio, nel rispetto delle norme di legge, e devono essere portate a conoscenza del pubblico in modo permanente.

2. Il regolamento stabilito dall'impresa è trasmesso all'ente affidante e assume valore dopo due mesi dall'inoltro in assenza di rilievi.

3. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo e conservarlo per la durata del percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti accertatori.

4. La violazione degli obblighi indicati al comma 3 comporta:

a) il pagamento dell'importo relativo alla tariffa di corsa semplice per il servizio già usufruito;

CAPO I
NORME ORGANIZZATIVE

Art. 40

(modificati commi 4 e 13 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Condizioni di trasporto e sanzioni amministrative

~~1. Le condizioni di trasporto sono stabilite dalle imprese di gestione in apposito regolamento di servizio, nel rispetto delle norme di legge, e devono essere portate a conoscenza del pubblico in modo permanente.~~

~~2. Il regolamento è trasmesso all'ente affidante e assume valore dopo due mesi dall'inoltro in assenza di rilievi.~~

~~3. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti accertatori.~~

~~4. La violazione degli obblighi indicati al comma 3 comporta:~~

~~a) il pagamento dell'importo relativo alla tariffa di corsa semplice per il servizio già usufruito;~~

~~b) la sanzione amministrativa non inferiore a 40 e non superiore a 150 volte la tariffa ordinaria in vigore relativa alla prima fascia tariffaria; l'importo della sanzione è arrotondato ai 0,52 Euro superiori;~~

~~e) il pagamento dell'importo corrispondente al valore del titolo abusivamente utilizzato, nel caso di utilizzo di titolo di viaggio contraffatto o alterato, oltre a quanto previsto alla lettera b) e fatta salva l'azione penale.~~

~~5. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano anche quando l'utente, titolare di abbonamento nominativo, non sia in grado di esibirlo all'agente accertatore. Nel caso in cui lo stesso presenti il documento di viaggio entro i successivi cinque~~

b) la sanzione amministrativa non inferiore a 40 e non superiore a 150 volte la tariffa ordinaria in vigore relativa alla prima fascia tariffaria; l'importo della sanzione è arrotondato ai 0,50 Euro superiori;
c) il pagamento dell'importo corrispondente al valore del titolo abusivamente utilizzato, nel caso di utilizzo di titolo di viaggio contraffatto o alterato, oltre a quanto previsto alla lettera b) e fatta salva l'azione penale.

5. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano anche quando l'utente, titolare di abbonamento nominativo, non sia in grado di esibirlo all'agente accertatore. Nel caso in cui lo stesso presenti il documento di viaggio entro i successivi cinque giorni, purché il documento non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento della violazione, si applica una sanzione pecuniaria nella misura di un terzo dell'importo minimo previsto al comma 4. Su detto importo è operata la riduzione a un terzo prevista dall'art. 13 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21.

6. Il pagamento delle somme, dovute per le violazioni di cui alla presente legge, può essere effettuato nella misura minima indicata alla lettera b) del comma 4 immediatamente nelle mani dell'agente accertatore all'atto della contestazione, ovvero entro i successivi cinque giorni nella sede del soggetto responsabile dell'emissione dei titoli di viaggio o anche a mezzo di versamento in conto corrente postale. Decorso tale termine, resta ferma la possibilità del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 21/1984.

7. I soggetti responsabili dell'emissione dei titoli di viaggio rendono nota al pubblico la comminatoria della sanzione e dei connessi pagamenti, mediante avvisi da affiggersi in luoghi ben visibili agli utenti a terra e a bordo dei veicoli.

8. L'accertamento e la contestazione immediata delle violazioni sono regolati dagli artt. 8 e seguenti della L.R. 21/1984, e sono svolti dagli agenti accertatori, incaricati dai soggetti responsabili dell'emissione dei titoli di viaggio. Resta ferma la competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

giorni, purché il documento non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento della violazione, si applica una sanzione pecuniaria nella misura di un terzo dell'importo minimo previsto al comma 4. Su detto importo è operata la riduzione a un terzo prevista dall'art. 13 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21.

6. Il pagamento delle somme, dovute per le violazioni di cui alla presente legge, può essere effettuato nella misura minima indicata alla lettera b) del comma 4 immediatamente nelle mani dell'agente accertatore all'atto della contestazione, ovvero entro i successivi cinque giorni nella sede del soggetto affidatario del servizio di trasporto pubblico o anche a mezzo di versamento in conto corrente postale. Decorso tale termine, resta ferma la possibilità del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 21/1984.

7. Le imprese esercenti rendono nota al pubblico la comminatoria della sanzione e dei connessi pagamenti, mediante avvisi da affiggersi in luoghi ben visibili agli utenti a terra e a bordo dei veicoli.

8. L'accertamento e la contestazione immediata delle violazioni sono regolati dagli artt. 8 e seguenti della L.R. 21/1984, e sono svolti dagli agenti accertatori, incaricati dai gestori. Resta ferma la competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli previsti dall'art. 13 della legge 689/1981, compresi quelli necessari per la identificazione del trasgressore, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dalla Sezione II del capitolo I della stessa legge e dalla L.R. 21/1984.

10. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, come prevede l'art. 13 della L.R. 21/1984, l'agente che ha accertato l'inadempimento deve inoltrare, nella più vicina sede di esercizio, rapporto completo di processo

9. Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli previsti dall'art. 13 della legge 689/1981, compresi quelli necessari per la identificazione del trasgressore, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dalla Sezione II del capitolo I della stessa legge e dalla L.R. 21/1984.

10. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, come prevede l'art. 13 della L.R. 21/1984, l'agente che ha accertato l'inadempimento deve inoltrare, nella più vicina sede di esercizio, rapporto completo di processo verbale di accertamento al soggetto responsabile dell'emissione dei titoli di viaggio per i conseguenti adempimenti di legge.

11. L'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 15 della L.R. 21/1984, è emessa dal soggetto responsabile dell'emissione dei titoli di viaggio.

12. Gli agenti accertatori provvedono anche a contestare le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel DPR 11 luglio 1980, n. 753, e per le quali sia prevista la irrogazione di una sanzione amministrativa.

13. Per le infrazioni di cui all'art. 29 del DPR 753/1980 che abbiano determinato danno materiale alle attrezzature o ai beni strumentali delle imprese, si applica la sanzione accessoria da un minimo di 103,00 Euro a un massimo di 309,00 Euro, oltre al risarcimento del danno derivante.

14. I proventi delle sanzioni, nonché i rimborsi del prezzo del servizio non pagato dall'utente, fino alla conclusione dell'eventuale contenzioso, sono trattenuti dai soggetti responsabili dell'emissione dei titoli di viaggio e registrati in apposita separata voce della contabilità.

- * -

<p>verbale di accertamento al gestore per i conseguenti adempimenti di legge.</p> <p>11. L'ordinanza ingiunzione di cui all'art. 15 della L.R. 21/1984, è emessa dal legale rappresentante dell'impresa.</p> <p>12. Gli agenti accertatori provvedono anche a contestare le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel DPR 11 luglio 1980, n. 753, e per le quali sia prevista la irrogazione di una sanzione amministrativa.</p> <p>13. Per le infrazioni di cui all'art. 29 del DPR 753/1980 che abbiano determinato danno materiale alle attrezzature o ai beni strumentali delle imprese, si applica la sanzione accessoria da un minimo di 103 Euro a un massimo di 309 Euro, oltre al risarcimento del danno derivante.</p> <p>14. I proventi delle sanzioni, nonché i rimborsi del prezzo del servizio non pagato dall'utente, fino alla conclusione dell'eventuale contenzioso, sono trattenuti dalle imprese che gestiscono i rispettivi servizi e dagli enti, nel caso di gestione in economia da parte degli stessi e registrati in apposita separata voce del conto economico.</p> <p>TITOLO VII ALTRI TIPI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE</p> <p>Art. 41</p> <p>Servizi aerei</p> <p>1. I servizi aerei di interesse regionale e locale delegati dal D.Lgs 422/1997 riguardano:</p> <p>a) i collegamenti che si svolgono esclusivamente nell'ambito della regione;</p> <p>b) i servizi elicotteristici.</p> <p>TITOLO VII ALTRI TIPI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE</p> <p>Art. 42</p>	<p style="text-align: center;">. * .</p> <p>Competenze</p> <p>2. Spettano alle Province le funzioni inerenti i servizi marittimi, lacuali e fluviali, di cui all'art. 42, secondo il principio della prevalente competenza territoriale.</p> <p>1. E' fissata al 31/12/2003 la scadenza degli affidamenti diretti in materia di servizi ferroviari.</p> <p>2. La Regione procede alla costituzione della società</p>
--	--

<p>Art. 42</p> <p>Servizi marittimi, lacuali e fluviali</p> <p>1. I servizi marittimi, fluviali e lacuali di interesse regionale e locale delegati dal D.Lgs 422/1997 riguardano i servizi di cabotaggio e gli altri servizi di trasporto che si svolgono prevalentemente nell'ambito della regione.</p> <p>TITOLO VII ALTRI TIPI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE</p> <p>Art. 43</p> <p>Competenze e deleghe</p> <p>1. Sono di competenza regionale i servizi aerei di cui all'art. 41.</p> <p>2. Sono delegate alle Province le funzioni inerenti i servizi marittimi, lacuali e fluviali, di cui all'art. 42, secondo il principio della prevalente competenza territoriale.</p> <p>TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI</p> <p>CAPO I NORME TRANSITORIE</p> <p>Art. 44</p> <p>Norme transitorie per il trasporto ferroviario</p> <p>1. In sede di prima applicazione della presente legge la Regione può affidare direttamente la gestione della rete ferroviaria di cui all'art. 22 a una società costituita per iniziativa di enti locali ed Enti pubblici economici.</p> <p>2. L'affidamento diretto di cui al comma 1 è consentito per la durata massima di nove anni e può riguardare, per la medesima durata massima, anche la gestione dei servizi passeggeri e merci, purché svolti in via non esclusiva e nel rispetto delle norme nazionali, nonché consentite</p>	<p>di cui all'art. 22 comma 2 tramite scissione della società acquisita a norma della L.R. 39/2000.</p> <p>3. La Regione procede alla costituzione della società e all'affidamento di cui all'art. 22 comma 2 alla scadenza delle concessioni novennali in essere. Fino a tale momento la Regione stabilisce le forme di coordinamento e integrazione della gestione della rete di sua competenza.</p> <p>4. Una volta avvenuta la scissione di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione può ridurre la percentuale della propria partecipazione alla società per i servizi anche al di sotto della maggioranza delle quote.</p> <p>4. Alle imprese derivanti dalla trasformazione</p>
---	--

<p>delle norme nazionali, nonché consentire subaffidamenti della rete e dei servizi.</p> <p>3. Entro un anno dall'affidamento la società di cui al comma 1, avvia l'attuazione di un piano per la progressiva e coordinata cessione di quote a soggetti privati, individuati mediante procedure concorsuali.</p> <p>TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI</p> <p>CAPO I NORME TRANSITORIE</p> <p>Art. 45</p> <p>Norme transitorie in materia di trasporto autofilotraviario</p> <p>1. Gli enti locali effettuano le trasformazioni previste dall'art. 18 del D.Lgs 422/1997 entro il 31 dicembre 2000. Fino a tale data gli enti locali possono mantenere i metodi di affidamento in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compreso l'affidamento diretto dei servizi autofilotraviari ai propri consorzi.</p> <p>2. Fatti salvi i necessari aggiornamenti, è confermata al 31 dicembre 2000 la validità degli accordi di programma e di servizio stipulati dalla Regione con gli enti locali e i loro Consorzi per i servizi di trasporto pubblico autofilotraviario, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>3. In sede di aggiornamento degli accordi di programma e di servizio di cui al comma 2, da sottoscrivere entro il 30 giugno 1999, sono definite ulteriori azioni finalizzate ad accelerare il riassetto organizzativo, le trasformazioni aziendali e la liberalizzazione della gestione dei servizi.</p> <p>4. Alle imprese derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs 422/1997, possono essere affidati direttamente dagli enti locali proprietari, servizi</p>	<p>delle aziende speciali e dei consorzi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs 422/1997, possono essere affidati direttamente dagli enti locali proprietari, servizi autofilotraviari per un periodo che non superi il 31/12/2003. Alla stessa data scade qualunque affidamento diretto in materia di servizi autofilotraviari.</p> <p>4. bis Gli Enti Locali attuano la norma di separazione di cui all'art. 13 comma 2 entro il 31/12/2002, provvedendo anche entro la stessa data ai necessari aggiornamenti degli affidamenti, nonché dei contratti di servizio in essere.</p> <p>4 ter. In fase di prima applicazione della norma di separazione di cui all'art. 13 comma 2 è ammesso il conferimento della proprietà del materiale rotabile e delle tecnologie connesse alla società di gestione dei servizi qualora ricorrano le condizioni di maggioranza proprietaria assoluta da parte degli Enti competenti e di costituzione dell'agenzia prevista dalla legge. Ove necessario, si procede all'aggiornamento dei contratti di servizio in essere con l'aggiunta delle valutazioni tecniche ed economiche di cui all'art. 16 comma 6.</p>
---	---

autofilotranviari per un periodo ~~massimo di anni~~
~~3 dalla data della loro trasformazione.~~

5. Gli accordi di programma di cui al comma 3 prevedono incentivi, anche di carattere economico, diretti a favorire:

a) la rapida e anticipata trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi in società di capitale ovvero in cooperative anche tra dipendenti, o l'eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali e di gestione;

b) l'esternalizzazione di quote di servizio.

6. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 4 le società derivanti dalla trasformazione possono subaffidare servizi autofilotranviari sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di servizi e sulla costituzione di società miste tra soggetti pubblici e privati.

7. Il subaffidamento da parte delle società derivanti dalla trasformazione è subordinato all'assenso dell'ente competente, il quale verifica anche che ricorrano condizioni di riduzione del costo di produzione del servizio senza danno per la qualità dello stesso.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I NORME TRANSITORIE

Art. 46

Procedimenti in corso

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi alle leggi regionali abrogate dall'art. 51 sono conclusi secondo le modalità previste dalla legge in base alla quale furono iniziati.

2. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalla L.R.

12 dicembre 1995, n. 58, concernente
"Attuazione degli interventi previsti all'art. 1
della legge 30 maggio 1995, n. 204, recante
"Interventi urgenti in materia di trasporti".

**TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI**

**CAPO I
NORME TRANSITORIE**

Art. 47

Conferenza di concertazione

1. Nelle more dell'attuazione dell'art. 10, l'intesa tra Regione ed enti locali sui servizi minimi è raggiunta nell'ambito di una apposita Conferenza di concertazione. La Conferenza è convocata dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore delegato in materia di trasporto pubblico, con la partecipazione delle province, dei comuni capoluogo di provincia, dei comuni non capoluogo con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, di 12 rappresentanti degli altri comuni, di cui 4 montani, e di una comunità montana.

2. La Regione stabilisce le modalità di funzionamento della Conferenza di cui al comma 1.

**TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI**

**CAPO II
NORME FINALI**

Art. 48

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 18, all'art. 20 e al comma 2 dell'art. 31 si fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli o con l'opportuna modifica di capitoli esistenti nel bilancio regionale che

verranno dotati della necessaria disponibilità, in sede di approvazione del bilancio annuale e poliennale, a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della legge regionale 6 luglio 1977 n. 31 e successive modificazioni, per gli interventi concernenti oneri di natura corrente e con apposite specifiche autorizzazioni di spesa, da adottare in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma di quanto disposto dall'art. 13 bis della L.R. 31/1977 e successive modificazioni, per gli interventi concernenti spese di investimento in conto capitale. All'istituzione, alla modifica ed al finanziamento dei capitoli si provvede in ottemperanza ai vincoli ed agli equilibri del bilancio regionale e nel rispetto dei vincoli eventualmente derivanti da assegnazioni di fondi nazionali e comunitari.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 3 dell'art. 31 si provvede con l'istituzione di appositi capitoli nel bilancio regionale che verranno dotati della disponibilità finanziaria e alimentati con le risorse trasferite con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli articoli 12 e 20 del D.Lgs 422/1997 ai sensi degli articoli 4, comma 4 lett. a) e 7, comma 1, della legge 59/1997.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO II NORME FINALI

Art. 49

Beni trasferiti

1. I beni trasferiti alla Regione in attuazione del D.Lgs 422/1997 entrano a far parte del demanio e del patrimonio regionale.

2. I beni di cui al comma 1 non più necessari all'esercizio del trasporto pubblico regionale e locale possono essere alienati o adibiti ad altri scopi, d'intesa con gli enti locali.

3. I beni ceduti gratuitamente dalla Regione ai

gestori del trasporto pubblico regionale e locale sono gravati dal vincolo di destinazione esclusiva a tale finalità, pena la risoluzione dell'atto di cessione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 793 del Codice Civile. La Giunta regionale, su richiesta dei gestori, può autorizzare l'alienazione dei beni a condizione di utilizzare i proventi per investimenti finalizzati allo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO II NORME FINALI

Art. 50

Contributi per ripiano dei disavanzi

1. I contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio eventualmente previsti da leggi dello Stato, sono ripartiti dalla Giunta regionale sulla base delle indicazioni delle leggi statali e regionali eventualmente adottate.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO II NORME FINALI

Art. 51

Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 46 sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) L.R. 1 dicembre 1979, n. 45 concernente: "Normativa organica sui servizi pubblici di trasporto di interesse regionale. Delega delle funzioni amministrative";

b) L.R. 24 dicembre 1981, n. 50 concernente: "Interventi finanziari per le ferrovie in concessione";

<p>c) L.R. 1 febbraio 1982, n. 7 concernente: "Norme per la concessione di contributi sulle spese di gestione e di investimento agli Enti, Aziende ed Imprese, che esercitano servizi pubblici di linea per trasporto persone di interesse regionale e locale. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 1 dicembre 1979, n. 45";</p> <p>d) L.R. 16 giugno 1984, n. 33 concernente: "Adeguamento della legislazione regionale concernente i Trasporti pubblici locali alle norme di principio poste dalla legge 10 aprile 1981 n. 151 e riordinamento delle relative funzioni amministrative";</p> <p>e) L.R. 29 gennaio 1987, n. 4 concernente: "Applicazione di sanzione amministrativa a carico dei viaggiatori dei servizi pubblici di linea provvisti di valido documento di viaggio";</p> <p>f) L.R. 4 febbraio 1987, n. 6 concernente: "Concorso della Regione Emilia-Romagna nella progettazione e nella esecuzione per sistemi integrati di trasporto pubblico";</p> <p>g) L.R. 28 dicembre 1988, n. 53 concernente: "Cessione gratuita in proprietà al Consorzio per l'esercizio dei trasporti pubblici nella città e nella provincia di Piacenza e, per suo tramite all'Azienda Consorziale ACAP degli immobili acquistati dalla Regione per effetto della soluzione anticipata delle concessioni di autolinee";</p> <p>h) L.R. 5 settembre 1989, n. 31 concernente: "Contributi in conto capitale agli enti locali per la progettazione di opere in attuazione del Piano regionale integrato dei trasporti";</p> <p>i) L.R. 18 dicembre 1989, n. 48 concernente: "Iniziative di promozione, integrazione e qualificazione dei servizi di trasporto pubblico";</p> <p>l) L.R. 1 febbraio 1990, n. 9 concernente: "Azienda Trasporti Municipali - ATM di Ravenna. Contributi di esercizio 1990";</p> <p>m) L.R. 19 luglio 1991, n. 19 concernente: "Erogazione di rate bimestrali anticipate dei contributi sulle spese di gestione di cui all'art. 42 della L.R. 1 dicembre 1979 n. 45 a favore delle</p>	
--	--

<p>Aziende in situazione di grave disavanzo";</p> <p>n) L.R. 2 settembre 1991, n. 23 concernente: "Modifica della L.R. 29 gennaio 1987, n. 4. Applicazione di sanzione amministrativa a carico dei viaggiatori dei servizi pubblici di linea sprovvisti di valido titolo di viaggio";</p> <p>o) L.R. 9 marzo 1992, n. 14 concernente: "Elevazione della quota di acconto sui contributi per le spese di investimento nel settore dei trasporti pubblici di linea. Ulteriori modifiche alla L.R. 1 dicembre 1979 n. 45";</p> <p>p) L.R. 4 agosto 1992, n. 33 concernente: "Integrazioni alla L.R. 5 settembre 1989, n. 31 "Contributi in conto capitale agli enti locali per la progettazione di opere in attuazione del Piano regionale integrato dei trasporti" ";</p> <p>q) L.R. 8 aprile 1994, n. 15 concernente: "Riorganizzazione della mobilità urbana e miglioramento della accessibilità ai servizi di interesse pubblico";</p> <p>r) L.R. 19 agosto 1994, n. 36 concernente: "Trasporto pubblico locale. Modifiche ed integrazioni delle L.R. 1 dicembre 1979, n. 45, 16 giugno 1984, n. 33 e 29 gennaio 1987, n. 4";</p> <p>s) L.R. 12 dicembre 1995, n. 58 concernente: "Attuazione degli interventi previsti all'art. 1 della legge 30 maggio 1995, n. 204 recante "Interventi urgenti in materia di trasporti" ";</p> <p>t) L.R. 14 ottobre 1996, n. 38 concernente: "Finanziamenti per il miglioramento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Integrazione della L.R. 1 dicembre 1979 n. 45";</p> <p>u) L.R. 23 ottobre 1996, n. 39 concernente: "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 8 aprile 1994, n. 15" Riorganizzazione della mobilità urbana e miglioramento della accessibilità ai servizi di interesse pubblico".</p> <p>2. Sono altresì abrogati:</p> <p>a) l'art. 12 della L.R. 8 settembre 1981 n. 34 concernente: "Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei</p>	<p>1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data</p>
--	--

diversi settori di intervento, con modifiche alle procedure e alle autorizzazioni di spese di leggi regionali in vigore, assunto in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1981 a norma dell'art. 37 della L.R. 31/1977. Primo provvedimento generale di variazione";

b) gli artt. 55 e 57 della L.R. 7 giugno 1982, n. 26 concernente: "Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, assunto in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1982 e del bilancio pluriennale 1982-1985";

c) l'art. 56 della L.R. 2 maggio 1985, n. 17 concernente: "Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, assunto in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1985 e del bilancio pluriennale 1985-1987";

d) l'art. 51 L.R. 28 aprile 1986, n. 10 concernente: "Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, assunto in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1986 e bilancio pluriennale 1986-1988" .

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO II NORME FINALI

Art. 52

Dichiarazione d'urgenza

~~1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.~~

della sua pubblicazione nel B.U.R.E-R.